



CORTE DEI CONTI

Decr. n.7/2020

Sezione giurisdizionale per la Sardegna
IL PRESIDENTE

**LINEE GUIDA PER LA CELEBRAZIONE E LA PARTECIPAZIONE
ALLE UDIENZE DA REMOTO**

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in particolare, l'art. 85 con il quale sono state introdotte *“nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile”*;

Considerato che:

- nell'ambito delle misure di contrasto all'epidemia, l'art. 85, comma 3 lett. e), dell'indicata normativa d'urgenza prevede che, nel periodo emergenziale, le udienze possano essere svolte in videoconferenza *“con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza”*;
- ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 85, comma 1, e 83, comma 1, della stessa normativa d'urgenza sono state rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 le udienze fissate dinanzi a questa Sezione giurisdizionale nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 15 aprile 2020;
- ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 36 del successivo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono state rinviate d'ufficio le udienze fissate tra il 16 aprile e l'11 maggio 2020;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l'informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti;

Visto il codice della giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, modificato con decreto legislativo 7



CORTE DEI CONTI

ottobre 2019, n. 114, e in particolare l'art. 6 sulla digitalizzazione degli atti e sulla informatizzazione delle attività;

Visto il proprio provvedimento del 27 marzo 2020, pubblicato sul sito *internet* istituzionale della Corte dei conti, con il quale sono state stabilite nuove misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tenendo conto delle caratteristiche della sede della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti del 1° aprile 2020, pubblicato nella G.U. del 3 aprile 2020, con il quale sono state dettate le regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti;

Viste le istruzioni elaborate dalla Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati della Corte dei conti per effettuare udienze e adunanze a distanza;

Ravvisata la necessità di stabilire modalità operative atte ad agevolare l'attuazione concreta dei nuovi strumenti operativi;

DECRETA

Sono stabilite le seguenti linee guida per la celebrazione e la partecipazione alle udienze da remoto:

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 85, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020 sulle modalità di decisione per i giudizi pensionistici, l'udienza in videoconferenza può essere effettuata fino al termine del periodo di emergenza sanitaria per tutte le udienze collegiali e monocratiche, pubbliche e camerali.
2. Nel rispetto delle modalità operative indicate dalla Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati e in conformità delle disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente della Corte dei conti, le udienze in videoconferenza si svolgeranno mediante l'applicativo Microsoft Teams, in dotazione della Corte dei conti ed accessibile gratuitamente agli utenti esterni, previa autorizzazione all'ingresso nel sistema di dialogo a distanza da parte del Presidente o del giudice monocratico che dirige l'udienza.
3. Prima dell'udienza il Presidente o il giudice monocratico emette il provvedimento con il quale si dà avviso alle parti che l'udienza, già prevista in calendario, potrà svolgersi da remoto, indicando l'ora e le



CORTE DEI CONTI

modalità del collegamento, nonché il termine entro il quale dovrà essere comunicato il consenso alla partecipazione.

4. Al fine di contemperare l'utilizzo del collegamento da remoto con le caratteristiche processuali delle diverse forme d'udienza, potrà essere indicato un orario unico per tutti i giudizi iscritti a ruolo dell'udienza pubblica; sarà, invece, stabilito un orario differenziato per ciascuna causa iscritta a ruolo d'udienza camerale.
5. Il provvedimento è comunicato, a cura della segreteria, alle parti ovvero ai loro procuratori e difensori costituiti, tramite posta elettronica certificata od ordinaria ovvero, in mancanza, con altro mezzo idoneo allo scopo, nonché al Pubblico Ministero, nelle cause in cui è obbligatoria la sua presenza, tramite il sistema informatico GiuDiCo; la comunicazione, salvo ragioni d'urgenza, sarà effettuata almeno sette giorni prima dell'udienza.
6. Il consenso alla partecipazione all'udienza in videoconferenza dovrà essere espresso con la massima sollecitudine e, comunque, entro la data che sarà indicata nel provvedimento, inoltrando una comunicazione alla segreteria della Sezione per il tramite della posta elettronica certificata od ordinaria e, per il Pubblico Ministero, a mezzo del sistema informatico GiuDiCo.
7. Con il consenso alla partecipazione, le parti dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un recapito telefonico mediante i quali potranno essere contattate dalla segreteria in caso di malfunzionamento del sistema, nonché l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale desiderano ricevere il link per la videoconferenza.
8. La convocazione contenente il link per il collegamento da remoto sarà inviata alle parti entro il giorno precedente l'udienza.
9. Ove le parti non prestino consenso all'udienza da remoto e salvo che non sia presentata motivata istanza di rinvio, l'udienza sarà celebrata in sede nelle forme ordinarie, nel rispetto delle misure precauzionali stabilite con il provvedimento del 27 marzo 2020 pubblicato sul sito *internet* istituzionale della Corte dei conti.
10. L'ordine di discussione delle cause, in luogo dell'affissione alla porta dell'aula di udienza, è pubblicato sul sito *internet* istituzionale della Corte dei conti ed è portato a conoscenza delle parti mediante posta elettronica certificata od ordinaria entro il giorno precedente l'udienza, ovvero contestualmente alla comunicazione che l'udienza si svolgerà con modalità da remoto.



CORTE DEI CONTI

11. La segreteria, una volta acquisita la certezza che l'udienza si svolgerà in videoconferenza, avrà cura di inserire nello storico del fascicolo digitale e all'interno del fascicolo analogico l'annotazione "udienza da remoto".
12. Prima dell'udienza, a cura del segretario, verrà testata la funzionalità del collegamento con i giudici, con il Pubblico Ministero, con le parti.
13. In apertura d'udienza il Presidente o il giudice monocratico, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento, le presenze dei magistrati ove si tratti di collegio, del Pubblico Ministero nelle cause in cui è obbligatoria la sua presenza, e delle altre parti in giudizio; dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e, ove trattisi di parti personalmente presenti, della loro libera volontà a dar corso all'udienza da remoto.
14. Ove si tratti di udienza pubblica, sarà indicata a verbale l'eventuale presenza di persone che assistono all'udienza.
15. Ove si tratti di udienza camerale, deve essere dichiarato a verbale che non assistono all'udienza soggetti non legittimati, ivi comprese le parti difese.
16. Qualora il collegamento non sia disponibile o la sua qualità non sia ritenuta idonea dal Presidente o dal giudice monocratico, ovvero nei casi di indisponibilità o impossibilità di uno dei difensori o delle parti ad effettuare il collegamento, ovvero di indisponibilità o incompletezza del fascicolo processuale informatico, l'udienza è rinviata e del rinvio è data comunicazione dalla segreteria alle parti.
17. I partecipanti all'udienza da remoto devono tenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza.
18. Il Presidente o il giudice monocratico disciplina la funzione audio al fine di assicurare che l'udienza si svolga in modo ordinato nel rispetto delle regole previste per ciascun giudizio dalle vigenti norme processuali.
19. Il relatore introdurrà la causa mettendone sinteticamente in evidenza i punti salienti e di maggiore problematicità in fatto e in diritto; le parti illustreranno ordinatamente le loro ragioni, nel rispetto delle rispettive posizioni, senza interruzioni o sovrapposizioni.
20. Nel caso in cui le parti intendano produrre all'udienza documenti che non abbiano potuto depositare preventivamente, possono essere utilizzati strumenti di condivisione dello schermo, su autorizzazione del Presidente o del giudice monocratico, al fine di assicurare a tutti i partecipanti all'udienza la visibilità dei documenti stessi, ovvero potrà



CORTE DEI CONTI

essere consentito l'invio all'indirizzo di posta elettronica ordinaria. Ove i documenti siano stati ammessi, le parti dovranno regolarizzare il deposito documentale, inoltrando gli atti alla segreteria della Sezione tramite posta elettronica certificata entro il giorno seguente l'udienza.

21. Al termine dell'udienza il Presidente o il giudice monocratico, con l'ausilio del segretario, attesta a verbale che l'udienza si è svolta regolarmente da remoto, ovvero dà atto a verbale di malfunzionamenti del sistema.
22. Il Presidente o il giudice monocratico può disporre, ove possibile e nel rispetto della riservatezza dei dati personali, la registrazione audio/video della sessione di videoconferenza, per la quale viene apposta dal segretario di udienza la propria firma digitale.
23. Il verbale di udienza in videoconferenza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal segretario dell'udienza. Qualora non sia possibile procedere alla sottoscrizione nelle forme predette, il verbale d'udienza è redatto su supporto cartaceo e sottoscritto nei modi ordinari.
24. La camera di consiglio per la decisione della causa potrà svolgersi in videoconferenza e sarà convocata dal Presidente del collegio con modalità che ne assicurino la partecipazione ai soli componenti del collegio giudicante.
25. Nei giudizi in materia pensionistica, ove l'udienza sia stata celebrata in videoconferenza, il dispositivo verrà comunicato alle parti il giorno stesso dell'udienza a mezzo posta elettronica certificata.

Le presenti linee guida saranno comunicate al Presidente della Corte dei conti, al Consiglio Nazionale Forense, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati aventi sede in Sardegna e al Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale. Le linee guida saranno, inoltre, pubblicate sul sito *internet* istituzionale.

Cagliari, 29/04/2020

Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti
per la Regione Sardegna.

Visto l'art.6 del D.Lgs 174 del 2016 " Codice della Giustizia Contabile",
si attesta ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 del D.Lgs nr. 82/2005
come novellato dal D.Lgs nr. 179/2016, che la presente copia informatica
è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Cagliari, li 29/04/2020 F.to digitalmente IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
M. E. Ibba

IL PRESIDENTE
Angela Silveri



CORTE DEI CONTI